

**OGGETTO: COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE – PARTECIPAZIONE - ORGANI
POLITICI - ILLEGITTIMITÀ**

Con il quesito posto si richiedono alcuni chiarimenti in merito alla corretta composizione delle Commissioni edilizie comunali, organi consultivi dell'amministrazione in materia edilizia.

Ai fini della questione in esame, pare opportuno richiamare la normativa statale (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e regionale (l. r. 8 luglio 1999, n. 19, *Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*) inerente l'attività edilizia, vista la competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni nella materia indicata. Alle regioni, infatti, è riconosciuta la possibilità di legiferare "nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico" (d.P.R. n. 380 del 2001, cit., art. 2, co. 1).

Pare altresì necessario evidenziare le ulteriori competenze normative riconosciute in capo ai comuni i quali "nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l'attività edilizia" (d.P.R. n. 380 del 2001, cit., art. 2, co. 4).

Con riferimento alle commissioni edilizie comunali il legislatore statale ha attribuito ai comuni il compito di prevederne, tramite regolamento edilizio, l'eventuale istituzione, non ritenuta tuttavia necessaria nell'articolazione organizzativa degli stessi, secondo quanto disposto dal d.P.R. n. 380 del 2001, cit., art. 4, co. 2 (cfr. R. FERRARA – G.F. FERRARI, *Commento al testo unico dell'edilizia*, Padova, 2005, 112).

Si riporta l'ultima disposizione richiamata:

--

Art. 4, (Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali)

1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

2. Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

Il fondamento costituzionale di tale competenza comunale è rinvenibile nell'art. 117 Cost., co. 6, il quale prevede la potestà regolamentare di Comuni, Province e Città. metropolitane “*in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*”.

Sulla scorta della disciplina statale riportata, la legislazione regionale piemontese ha affidato ai suddetti regolamenti comunali il compito di disciplinare la formazione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni edilizie (l. r. n. 19 del 1999, cit., artt. 2 e 4).

Si riportano di seguito le disposizioni rilevanti ai fini della trattazione:

Art. 2, (Regolamento edilizio)

1. Ogni comune deve essere dotato di regolamento edilizio.

2. Il regolamento edilizio comunale, in armonia con le disposizioni di legge, disciplina:

- a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della commissione edilizia;*
- b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio ed alle relative procedure;*
- c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici, come definiti dalla Regione nel regolamento edilizio tipo;*
- d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;*
- e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;*
- f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;*
- g) la vigilanza e le sanzioni.*

Art. 4, (Commissione edilizia)

1. In ogni comune è costituita la commissione edilizia.

2. Il regolamento edilizio disciplina la composizione, la durata, le modalità di formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della commissione edilizia, ed assicura che i componenti siano scelti fra soggetti professionalmente competenti, per specifica preparazione ed esperienza, nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente.

3. La commissione edilizia è formata dal presidente, dai membri di diritto e dai componenti eletti dal consiglio comunale.

4. Non possono far parte della commissione edilizia soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle pratiche sottoposte alla commissione stessa.

5. La commissione edilizia esprime pareri preventivi, obbligatori non vincolanti, su tutte le istanze per il rilascio di concessioni e di autorizzazioni edilizie, di loro varianti e sui provvedimenti di annullamento e di revoca di concessioni ed autorizzazioni edilizie.

6. Il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale hanno facoltà di richiedere pareri, non vincolanti, alla commissione edilizia su qualsiasi questione, attinente all'attività edilizia od urbanistica, che incida sul territorio comunale.
7. La commissione edilizia ha facoltà di formulare proposte al sindaco, alla giunta ed al consiglio comunale in materia edilizia o urbanistica ed in tema di organizzazione e di procedimenti amministrativi riguardanti le materie predette.
8. Le sedute della commissione edilizia non sono pubbliche. E' consentito l'accesso ai verbali della commissione edilizia e l'estrazione di copia degli stessi con le modalità e alle condizioni stabilite ai sensi di legge.
9. I componenti della commissione edilizia devono astenersi, allontanandosi dall'aula, dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, delle pratiche nelle quali abbiano interessi di carattere privato.
10. I comuni che non dispongono di regolamento edilizio provvedono, fino all'approvazione dello stesso, alla nomina della commissione edilizia formata dal presidente, dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, o da un suo delegato, e da un numero di componenti eletti non inferiore a quattro e non superiore a dieci, scelti fra soggetti professionalmente competenti, per specifica preparazione ed esperienza, nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente. Valgono comunque le disposizioni del comma 4.

La stessa disciplina regionale ha previsto, altresì, l'approvazione da parte del Consiglio regionale di un regolamento edilizio tipo al quale debbono attenersi i comuni che intendano dotarsi autonomamente di un regolamento senza l'obbligo di sottoporlo all'approvazione della Regione (l.r. n. 19 del 1999, cit., art. 3, co. 3), lasciando tuttavia salva la facoltà di redigere regolamenti edilizi non conformi al modello predisposto con l'obbligo di presentarlo per l'approvazione agli organi regionali competenti (l.r. n. 19 del 1999, cit., art. 3, co. 5).

La l.r. n. 19 del 1999, cit., ha previsto, inoltre, come il regolamento edilizio tipo debba indicare gli argomenti dai quali il regolamento comunale può scostarsi senza che ciò pregiudichi la sua conformità al modello regionale (art. 3, co. 2).

Art. 3, (Approvazione del regolamento edilizio)

1. Il Consiglio regionale approva un regolamento edilizio tipo, che è integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il regolamento edilizio tipo può essere modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio regionale.
2. Il regolamento edilizio tipo individua, in modo esplicito e tassativo, gli argomenti sui quali il testo approvato dal consiglio comunale può scostarsi da quelli del regolamento tipo, senza che ciò pregiudichi, agli effetti di cui al comma 3, la conformità del testo comunale a quello regionale tipo.
3. L'approvazione di un regolamento edilizio comunale conforme al regolamento edilizio tipo è effettuata dal consiglio comunale con deliberazione soggetta al solo controllo di legittimità; tale deliberazione divenuta esecutiva assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. La deliberazione deve contenere esplicita dichiarazione di conformità del regolamento comunale approvato al regolamento tipo formato dalla Regione.
4. I regolamenti edilizi approvati dai comuni ai sensi del comma 3 sono trasmessi con la deliberazione consiliare di approvazione alla Giunta regionale, che ha la facoltà di annullare disposizioni illegittime o non conformi al regolamento tipo, nei tempi e con la procedura dell' articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni, e dell' articolo 68 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), come modificato dall' articolo 40 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 50.
5. I comuni che non intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3 e formano un regolamento edilizio non conforme, anche in parte, al regolamento edilizio tipo, adottano il regolamento con deliberazione del consiglio comunale e lo trasmettono alla Azienda sanitaria locale, che esprime, entro sessanta giorni, il parere sugli aspetti igienico-sanitari.

6. Il regolamento è approvato, entro centottanta giorni dal ricevimento, dalla Giunta regionale, che può introdurre modifiche d'ufficio per correggere errori, chiarire prescrizioni ed operare adeguamenti a norme di legge.
7. Il regolamento che richieda modifiche o rielaborazioni è restituito al comune, con provvedimento motivato, dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore delegato.
8. Il comune provvede alle modifiche o alla rielaborazione richiesta ed invia il regolamento alla Regione che assume le proprie determinazioni nei successivi novanta giorni.
9. Il regolamento assume efficacia con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione.
10. Le modifiche dei regolamenti edilizi comunali sono approvate con le procedure del presente articolo.

L'adozione del regolamento edilizio tipo in Piemonte è avvenuta tramite deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 29 luglio 1999, n. 548 – 9691 (in www.regione.piemonte.it) con la quale si è previsto che la Commissione edilizia “è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato che la presiede, e da componenti, eletti dal Consiglio comunale” (art. 2, co. 2). E' tuttavia utile ricordare che, sebbene tali prescrizioni indichino gli organi politici dell'ente come possibili componenti le commissioni edilizie comunali, le istruzioni allegate all'art. 2 del regolamento edilizio tipo sembrerebbero prevedere la possibilità per i regolamenti edilizi comunali di scostarsi dal modello regionale.

Le istruzioni richiamate prevedono:

E' ammesso, in conformità al testo tipo, stabilire altre modalità per l'individuazione del Presidente della Commissione, non prevedere membri di diritto, o prevederne altri rispetto a quelli indicati.

Dunque, il regolamento edilizio tipo non sembra vincolare i comuni nella scelta dei componenti la Commissione edilizia comunale.

A ciò si aggiunga come la previsione indicativa del modello regionale pare contrastare con quanto espresso dal Consiglio di Stato con un parere richiesto dal Ministero dell'interno - Direzione Generale dell'Amministrazione civile – Direzione centrale delle Autonomie – Ufficio per l'Attuazione della riforma delle Autonomie locali e per la Tenuta degli Statuti, in merito alla composizione della Commissione edilizia (Cons. St. 13 giugno 2003 n. 2447).

La Commissione speciale, appositamente costituita per affrontare la questione, evidenziando la portata generale del principio della separazione fra le funzioni di indirizzo politico amministrativo (proprie degli organi politici e di governo) e quelle di gestione (proprie dei dirigenti) (d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 3 poi trasfuso nell'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001; l. 15 maggio 1997 n. 127, art. 6 poi

trasfuso nell'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000)», ne ha individuato le conseguenze applicative nel caso in esame.

Si riportano le disposizioni richiamate:

D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Art. 4, (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità)

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
- g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.

D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Art. 107, (Funzioni e responsabilità della dirigenza)

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco .
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.

L'applicabilità agli enti locali del principio di separazione richiamato pare altresì confermato dall'art. 88 del d. lgs. n. 267 del 2000, cit..

Art. 88, (Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali)

All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.

L'assetto normativo attuale ha condotto, dunque, il Consiglio di Stato ad escludere la presenza di organi politici nelle Commissioni edilizie ed a ritenere che «qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli enti locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche» (Cons. St. n. 2447 del 2003, cit.; la necessità di adeguamento dei suddetti regolamenti affermata dal giudice amministrativo è stata richiamata da numerose note (reperibili *on-line*) inviate ai comuni italiani da varie prefetture - uffici territoriali del governo, tra cui quella di Cuneo, Cagliari, Roma, Avellino; cfr. altresì Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le autonomie - circolare 27 aprile 2005 n. 1/2005 prot. n. 1599/499/l.142/1 BIS/F).

D'altra parte, secondo il giudice d'appello, «l'obbligo delle amministrazioni di adeguare i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, è sancito in via generale dal comma 4 dell'art. 4 del d. lgs. n. 165 del 2001 e, con

particolare riguardo alle pubbliche amministrazioni non statali, dall'art. 27 dello stesso decreto legislativo»(Cons. St. n. 2447 del 2003, cit.).

Si riporta la disposizione da ultimo richiamata:

Art. 27, (Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali)

1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

In conformità al principio espresso dal Consiglio di Stato è stata recentemente confermata in giurisprudenza l'impossibilità per gli organi politici dell'ente locale di comporre e presiedere la commissione edilizia comunale (TAR PIEMONTE, sez. I, 23 marzo 2005 n. 657, in *www.lexitalia.it*, con nota di O. CARPARELLI, *Il principio di separazione tra politica e gestione non ammette eccezioni: sull'illegittimità del parere favorevole al rilascio di un permesso di costruire, espresso dalla commissione edilizia presieduta dal Sindaco*; in dottrina, negandosi «la partecipazione alla Commissione di membri di estrazione politica», si è affermato che «né Sindaco né Assessori né Consiglieri comunali di maggioranza e/o minoranza» possono più farne legittimamente parte: S. BELLOMIA, in M.A. SANDULLI, *Testo unico dell'edilizia*, Milano, 2004, 84). Nel caso sottoposto all'esame del tribunale amministrativo regionale piemontese la presenza di un organo politico nella suddetta commissione ha comportato l'illegittimità del parere reso dalla stessa e conseguentemente viziato tutti gli atti successivi fino al provvedimento finale (permesso di costruire).

Lo stesso tribunale ha sottolineato come le eccezioni al principio di separazione delle funzioni debbano essere espressamente previste dalla legge.

A tal proposito, come correttamente indicato nella richiesta di parere formulata, la l. 23 dicembre 2000, n. 388, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*, art. 53, co. 23, come modificato dall'art. 29, co. 4 della l. 28 dicembre 2001, n. 448, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*, prevede una deroga al principio in oggetto per gli enti locali con una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

Si riporta la disposizione in oggetto:

Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

In conclusione, in base all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, ferma restando la non obbligatoria istituzione della Commissione edilizia comunale, pare doversi escludere la possibilità di prevedere la presenza di organi politici nella stessa. Sembrerebbe, dunque, necessario l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali che siano in contrasto con il principio espresso dal giudice d'appello amministrativo, poiché l'illegittima composizione della commissione in esame finirebbe col viziare gli atti successivi al parere da questa espresso.

Tale principio pare applicabile anche con riguardo alle commissioni edilizie dei comuni di piccole dimensioni. Tuttavia, ove si intendesse ammettere la deroga prevista dalla l. n. 388 del 2000, cit., art. 53, co. 23, sembrerebbe, in ogni caso, necessario consentire la presenza di esponenti dell'opposizione nelle commissioni in esame, vista la natura prettamente tecnica delle stesse («è coerente con l'assetto politico organizzativo dell'Amministrazione comunale la circostanza che il rappresentante della minoranza in seno alla Commissione edilizia sia espressione ufficiale della minoranza stessa»: TAR Veneto, Venezia, ord., 7 dicembre 2000 n. 1830; «la norma contenuta in uno statuto comunale, che impone il rispetto del criterio proporzionale per la composizione delle commissioni, deve ritenersi riferita alle commissioni consiliari e non è applicabile ad altro tipo di commissioni ed in particolare alla commissione edilizia comunale; a quest'ultima, infatti, spettano compiti gestionali di natura strettamente tecnica e non di indirizzo o controllo politico, e solo in forza di una espressa previsione del regolamento edilizio potrebbe venir assoggetta, quanto alla scelta dei membri, al medesimo criterio di proporzionalità politica»: TAR Piemonte, sez. I, 5 maggio 2005 n. 1345; il Comune, una volta ritenuto idonei, sulla base dei titoli prodotti, gli aspiranti che hanno avanzato la propria disponibilità a far parte della commissione edilizia in qualità di esperti di tutela ambientale può effettuare un sorteggio così come può effettuare una scelta nominativa non vincolata al possesso di maggiori titoli: TAR Emilia Romagna, Parma, 3 aprile 2003 n. 210).

In merito alla deroga predetta, è dato rilevare un recente parere del Consiglio di Stato che ha escluso la possibilità di affidare la presidenza delle commissioni concorsuali ai componenti

dell'organo esecutivo nell'ipotesi eccezionale prevista dalla l. n. 388 del 2000, cit., art. 53, co. 23, essendo a tal proposito necessario garantire i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. anche nel caso di piccoli comuni (Cons. St. 7 maggio 2003 n. 2479).

Da ultimo, pare opportuno ricordare come l'unico membro della commissione edilizia previsto dalla legge sia il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, secondo quanto disposto della l. 13 maggio 1961, n. 469, *Ordinamento dei servizi antincendi e del corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del corpo nazionale dei vigili del fuoco*, art. 12, lett. g).

Si riporta la disposizione richiamata:

*I comandanti provinciali: [...]
g) fanno parte, come membri di diritto delle commissioni edilizie comunali*